

STATUTO

Associazione Allez Hop

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Sotto la ragione sociale “Associazione Allez Hop” viene costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

I diritti di utilizzo della denominazione “Allez Hop” sono stati accordati formalmente tramite un accordo separato dal beneficiario per il territorio cantonale SC Marketing Consult.

Art. 2 La Sede dell’Associazione è c/o Ufficio Aiuto Sport Ticino, in Via Pian Scairolo, 6915 Pambio Noranco, Svizzera.

Art. 3 La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 L’Associazione risponde verso terzi unicamente con il proprio patrimonio. E’ esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

Art. 5 Organo ufficiale dell’Associazione è Giornale Sport.

II. SCOPO

Art. 6 L’Associazione ha quale scopo **la promozione della salute in generale, la formazione di monitori e l’interscambio di esperienze e d’informazione tra di essi, così come la promozione di corsi di movimento in particolare.**

III. MEMBRI

Art. 7 I membri dell’Associazione si distinguono in:

- membri promotori attivi
- membri monitori
- membri sostenitori senza diritto di voto
- membri partecipanti alle attività senza diritto di voto

Art. 7a Possono divenire membri promotori attivi le persone fisiche, che contribuiscono concretamente alla promozione delle attività dell’Associazione e che attestino qualifiche specifiche negli ambiti di attività dell’Associazione.

L'accettazione dei membri promotori attivi avviene tramite una decisione maggioritaria dei membri di comitato, che sono responsabili della verifica delle qualifiche del nuovo membro (cooptazione). L'Assemblea generale è in seguito chiamata ad avallare la proposta di adesione del Comitato.

I membri promotori attivi sono esenti dal pagamento della quota sociale annuale, beneficiano però di tutti i diritti delle prestazioni offerte ai Membri monitori.

Art. 7b Membri monitori sono persone attive quali monitori di corsi di movimento. Attestano una formazione ed un diploma valido e riconosciuto da UFSPÖ nella promozione dello sport per adulti o titolo equipollente. L'equipollenza del diploma è determinata dal Comitato.

I membri monitori sono coinvolti nelle attività dell'Associazione e si incontrano regolarmente in occasione di appuntamenti organizzati appositamente.

Essi beneficiano del diritto di denominazione "Monitore Allez Hop" e possono promuovere "Corsi di movimento Allez Hop". Godono inoltre di prestazioni specifiche nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento e della promozione dei corsi.

Annualmente viene allestita una lista dettagliata delle prestazioni e messa a disposizione degli interessati.

La quota sociale annuale è fissata in Fr. 120.- (comprendente l'abbonamento a Giornale Sport e tutte le prestazioni definite per questa categoria). Per i membri non domiciliati nella Svizzera italiana la quota è di Fr. 100.- (sono escluse alcune prestazioni e l'abbonamento a Giornale Sport).

Art. 7c Membri sostenitori sono persone fisiche o giuridiche vicine all'Associazione che vengono coinvolte nelle attività e si incontrano regolarmente in occasione di appuntamenti organizzati appositamente.

La quota sociale annuale è fissata ad un minimo di Fr. 30.- (comprendente l'abbonamento a Giornale Sport e le prestazioni definite per questa categoria).

I membri sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 7d Le persone partecipanti alle attività ed in particolare ai corsi di movimento promossi dai membri monitori sono considerate membri partecipanti. Pur non avendo diritto di voto e non essendo invitati alle riunioni ufficiali dell'associazione ricevono se richiesto Giornale Sport (unicamente coloro di lingua italiana) e beneficiano di prestazioni particolari loro offerte.

I membri partecipanti non hanno nessun obbligo di quota sociale e vengono considerati tali dal momento in cui possono attestare un'iscrizione valida ad un corso promosso da un membro monitore dell'Associazione.

Art. 8 Ogni membro adempiti i propri obblighi sociali, può dare le dimissioni entro la fine dell'anno civile.

Art. 9 L'assemblea generale può decretare l'esclusione di un membro che avesse violato in modo grave gli obblighi statutari. Il membro interessato, dopo essere stato preventivamente orientato, è invitato a presentare eventuali osservazioni.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 10 Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- l'ufficio di verifica dei conti

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11 L'assemblea generale è l'organo dell'Associazione competente per tutte le trattande che non sono demandate all'esame e decisione del comitato. Spetta, in particolare, all'assemblea generale:

- eleggere i componenti del comitato e dell'ufficio verifica dei conti;
- approvare la missione e gli orientamenti dell'associazione proposti dal comitato;
- ratificare l'accettazione dei nuovi membri proposti dal comitato;
- esaminare e decidere sul rapporto annuale del comitato;
- ratificare il conto consuntivo corredato dal rapporto dell'ufficio di verifica dei conti;
- fissare le quote sociali annue.

Art. 12 L'Assemblea generale è composta dai membri promotori attivi e dai membri monitori.

Art. 13 Ogni membro ha diritto ad un voto

Art. 14 L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno, di regola in primavera, su convocazione del comitato, con il preavviso di almeno 15 giorni e indicazione delle trattande all'ordine del giorno. L'assemblea è diretta dal presidente o dal vicepresidente o, in caso di loro assenza, da un membro del comitato.

Art. 15 Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato o su richiesta di un numero di membri rappresentanti almeno un terzo dei membri dell'associazione. La richiesta, indirizzata al comitato, deve essere motivata ed elencare le trattande all'ordine del giorno. Per la formalità di convocazione valgono le norme relative all'assemblea ordinaria.

Art. 16 L'Assemblea convocata regolarmente può deliberare qualsiasi sia il numero dei membri presenti, salvo diversa disposizione di questi statuti.

Art. 17 Tutti i membri hanno il diritto di presentare al comitato per iscritto entro il 31 dicembre delle proposte all'Assemblea generale.

Entro lo stesso termine dovranno venir inoltrate eventuali dimissioni di membri di comitato e soci, come pure i nominativi di membri non rieleggibili o proposti per un'esclusione dall'associazione.

IL COMITATO

Art. 18 Il comitato è composto di un massimo di 7 membri, minimo 3, compreso il presidente ed il vicepresidente. I membri restano in carica per il periodo di 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 20 Il comitato ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione mettendo in esecuzione le decisioni prese dall'Assemblea generale e sviluppando i concetti e gli obiettivi che rientrano nello scopo dell'associazione, come pure di allestire il preventivo annuale.

Il comitato può inoltre nominare ed impiegare persone stipendiate dall'Associazione al fine di garantire una gestione efficiente delle attività.

Il comitato rappresenta l'associazione verso i terzi.

Art. 21 Il comitato nomina al suo interno un presidente ed un vice presidente, un segretariato e un cassiere: due funzioni possono essere cumulate. Può costituire delle commissioni composte anche da persone esterne all'Associazione.

Art. 22 Il comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. In caso di parità decide il voto del presidente o di che ne fa le veci. Non è ammessa l'astensione dal voto.

Art. 23 L'associazione è vincolata verso terzi dalla firma doppia del presidente o del vicepresidente con uno degli altri membri.

L'UFFICIO VERIFICA CONTI

Art. 24 L'ufficio verifica dei conti è composto da due persone nominate dall'Assemblea generale. Rimane in carica per un anno ed i suoi membri sono rieleggibili per un periodo immediatamente successivo.

Art. 25 L'ufficio di verifica esamina i conti e il bilancio allestiti e sottoposti dal comitato e presenta il proprio rapporto con relative proposte all'Assemblea generale.

V. FINANZE

Art. 26 L'esercizio finanziario e contabile coincide con l'anno civile.

- Art. 27 La gestione finanziaria e la contabilità sono di competenza del comitato che deve sottoporre il conto preventivo, il conto consuntivo annuale all'Assemblea generale per l'approvazione.
- Art. 28 L'associazione non persegue scopo di lucro. Il patrimonio dovrà pertanto essere limitato e destinato alle necessità di rappresentanza e di organizzazione della propria attività.
- Art. 29 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili e immobili;
 - quote annuali versate dai membri;
 - sussidi e contributi versati da Enti pubblici o privati o da singole persone;
 - ricavati da attività.

VI. MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 30 Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dell'Assemblea generale, rappresentanti almeno un terzo dei membri presenti.

VII. SCIoglimento

- Art. 31 L'associazione può essere sciolta in ogni tempo con risoluzione dell'Assemblea generale che decide con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti rappresentanti almeno un terzo dei membri dell'Associazione, per legge e nei casi previsti dell'art. 77 CCS.
- Art. 32 In caso di liquidazione la procedura è svolta dal comitato, salvo diversa decisione dell'Assemblea generale.
- Art. 33 Terminata la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad un'organizzazione che persegue scopi simili.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea costitutiva dell'associazione in data 29.11.2008. Entra immediatamente in vigore, ma vincola i singoli membri dal momento della ratifica da parte dei loro organi a ciò competenti.

Lugano, 29.11.2008